

Allegato 1 alla deliberazione C.C. n. mecc. 2014.00015/126

OGGETTO: Criteri applicativi finalizzati all'aggiornamento cartografico relativo alle frazioni non metanizzate situate al di fuori del centro abitato per la concessione della riduzione di prezzo sul gasolio e sui gpl usati come combustibili da riscaldamento.

Gli uffici del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, unitamente al gestore della rete di Torino A.E.S., effettuano annualmente una ricognizione e una verifica dei mutamenti nel frattempo intervenuti nella rete di distribuzione del metano i quali possano comportare l'eventuale modifica delle aree nelle quali si rende applicabile l'agevolazione in oggetto.

Preso atto delle decisioni assunte con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 15 marzo 2010 (mecc. 2010 00691/126) e successivamente in data 10 ottobre 2011 (mecc. 01276/126) e 3 dicembre 2012 (mecc. 2012 06016/126) riguardanti la nuova cartografia relativa alle frazioni non metanizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento, e successivi aggiornamenti.

In carenza di specifiche norme, al fine di definire un inquadramento univoco di tipo tecnico procedurale dei principi da seguire per gli aggiornamenti cartografici annuali che si rendano necessari

Si indica quanto segue:

- si intenderanno per non metanizzate solo le porzioni territoriali ubicate all'esterno del centro abitato e che inoltre non siano servibili da rete di distribuzione del metano.

Si considereranno non servibili le aree edificate con continuità e le case sparse che risultino tecnicamente non servibili dalla rete allo stato attuale (in quanto ad esempio risulti carente la pressione necessaria ad effettuare l'allacciamento).

Si considereranno comunque servibili:

1. le aree edificate con continuità nei quali almeno un lotto risulti già servito;
2. le case sparse la cui area di pertinenza sia contigua al tracciato della rete di distribuzione del metano;
3. le case sparse per le quali l'estensione della rete fino al nuovo punto di consegna necessario all'allacciamento sia inferiore o uguale alla franchigia stabilita dall'Ente Gestore (7 m / utente).

Quanto sopra fatto salvo le ulteriori norme che potranno nel frattempo intervenire.